

ALLEGATO "a" AI NN. 28386/5282

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA DENOMINATA "I NUOVI VESPRI PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI SICILIANI"**

Art.1) E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione politica per l'autodeterminazione dei Siciliani, denominata "I NUOVI VESPRI PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI SICILIANI", con sede in Palermo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione **I Nuovi Vespri PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI SICILIANI**" si pone come obiettivi il riscatto, la rinascita, l'avanzamento sociale, la crescita democratica, lo sviluppo economico e culturale del Popolo Siciliano.

L'associazione si impegna a dare attuazione con mezzi pacifici e nel rispetto delle leggi e delle convenzioni nazionali e internazionali a tutte le condizioni necessarie per affrancare la Sicilia dalle attuali condizioni di isolamento, di emarginazione e di sudditanza politica e per reinserirla con pari dignità nel contesto nazionale, sovranazionale e internazionale.

Art.2) L'associazione intende creare le condizioni politiche, economiche e di consenso sociale per il raggiungimento dell'indipendenza politica e il riconoscimento, previa modifica costituzionale, dello status di Nazione della Sicilia

	nel contesto internazionale.	
	L'associazione intende valorizzare l'identità nazionale del	
	Popolo Siciliano, nel rispetto dei principi dichiarati dal-	
	l'ONU, con particolare riferimento all'applicazione dei Di-	
	ritti dell'Uomo e del Diritto dell'Autodeterminazione del	
	Popoli.	
	A tal fine intende sottoporre ad accurata rilettura critica	
	il periodo storico che ha comportato per la Sicilia la perdi-	
	ta della sua condizione di stato sovrano; a sottoporre ad una	
	oggettiva valutazione gli effetti che tale perdita ha com-	
	portato per la cultura, l'economia e la generale condizione	
	sociale e morale del popolo siciliano.	
	Art.3) L'associazione è impegnata democraticamente contro	
	ogni forma di parassitismo, di sfruttamento e di violenza,	
	ed è costantemente mobilitata per una Sicilia pacifica, pro-	
	spera e compiutamente realizzata come entità politica, so-	
	ciale ed economica.	
	L'associazione si pone come obiettivo prioritario l'affermazione della legalità democratica in ogni espressione della vita sociale e civile del popolo siciliano.	
	Art.4) L'associazione riconosce nel miglioramento del sistema dell'istruzione e nel potenziamento delle strutture educative i presupposti necessari per la crescita della consapevolezza individuale e sociale del popolo siciliano.	
	Art.5) L'associazione si impegna a collaborare con tutte le	

realtà internazionali per la creazione di un'Europa dei Popoli nella quale siano protagoniste le nazionalità ancora oggi non riconosciute in Stati sovrani, e perché vengano riconosciute le diverse culture, nel rispetto di tutte le minoranze.

Art.6) L'associazione si impegna per la costruzione della pace nel Mediterraneo e nel Mondo e per la collaborazione internazionale.

Art.7) L'associazione favorisce ogni politica di salvaguardia dell'integrità del territorio dell'isola, dell'ambiente e dell'habitat naturale. Svolge ogni azione di pacifico contrasto nei confronti dell'utilizzo di energie fossili e di sfruttamento del territorio e del mare e promuove lo sviluppo e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, segnatamente di quella solare.

Art.8) L'associazione intende valorizzare le vocazioni specifiche dell'Isola, bandendo con la dovuta gradualità dal suo territorio ogni insediamento industriale inquinante e pericoloso per la salute del siciliani. L'Associazione si impegna altresì a promuovere ogni politica di rafforzamento delle realtà e delle produzioni agricole, della piccola e media industria, dell'artigianato e della valorizzazione turistica dei beni ambientali, dei siti culturali e paesaggistici.

Art. 9) **L'associazione considera lo Statuto Speciale della Regione siciliana la garanzia prioritaria ed irrinunciabile**

**dei diritti costituzionali del Popolo Siciliano.**

Art. 10) L'associazione considera altresì suo preliminare e irrinunciabile obiettivo politico la piena riaffermazione dell'autonomia regionale e **l'applicazione integrale dello Statuto speciale.**

Ritiene a tal fine necessario promuovere un'azione congiunta di tutte le realtà che a vario titolo si richiamano espressamente ai valori autonomistici ed indipendentisti, anche con la costituzione di unioni confederative o federative.

Art.11) L'associazione intende promuovere e negoziare con lo Stato gli adattamenti, gli adeguamenti e gli aggiornamenti statutari intesi a meglio garantire i valori e gli istituti autonomistici, per renderne maggiormente funzionale la specificità, per valorizzarne le peculiarità e la valenza costituzionale, con riguardo anche alla realtà e ai vincoli imposti dall'Europa comunitaria.

L'associazione, in caso di mancata o insufficiente risposta dello Stato alle istanze del popolo siciliano, adirà le corti internazionali dei diritti dei popoli.

Art. 12) L'associazione si organizzerà sul territorio con sezioni e comitati elettorali, avviando cicli di assemblee, comizi e presentazioni pubbliche, al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione delle proprie idealità.

Art.13) Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisi-

che che ne condividono gli scopi, accettano il presente

statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione

è il Consiglio Direttivo.

Il diniego di ammissione va motivato. Il richiedente, nella

domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete

generalità impegnandosi a versare la quota associativa .

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione an-

nualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, ero-

gano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per

meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o

della società civile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando

il diritto di recesso.

Non è consentita la partecipazione temporanea

Art.14) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e

di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività del-

l'associazione e di essere rimborsati per le spese effettiva-

mente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, ove

previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo .

	I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispet-	
	tare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.	
	La quota sociale è intrasmissibile eccetto i casi di succes-	
	sione mortis causa.	
	Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazio-	
	ne prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle dispo-	
	nibilità personali.	
	Art.15) Il socio può recedere dall'associazione mediante co-	
	municazione scritta al Consiglio direttivo.	
	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto	
	ed eventuali regolamenti può essere escluso dall'Associazione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e	
	dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E'	
	comunque ammesso ricorso al giudice ordinario .	
	Art.16)Gli organi dell'associazione sono:	
	L' Assemblea dei soci;	
	Il Consiglio direttivo;	
	l'Ufficio politico;	
	Il Presidente, coadiuvato da uno o più vice, nominati dal	
	Presidente;	
	Il Segretario Tesoriere;	
	Il Coordinatore del Settore Giovanile.	
	Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.	
	Art.17) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è	

composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche telematico, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea deve:

-approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale;

-determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno;

-deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci su cui si è già espresso il Consiglio Direttivo;

-eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

-deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con-

	vocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi	
	diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche	
	nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in	
	proprio o in delega.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a	
	maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega e so-	
	no espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le	
	persone e la qualità delle persone.	
	L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo	
	statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con de-	
	cisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'as-	
	sociazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di	
	2/3 (due terzi) dei soci.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono rias-	
	sunte in un verbale redatto dal segretario, di volta in volta	
	individuato, e sottoscritto dal presidente .	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne	
	copia gratuita.	
	Art. 18) Il consiglio direttivo è composto da un numero va-	
	riabile, da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri	
	eletti dall'assemblea tra i propri componenti.	
	Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è pre-	
	sente la maggioranza dei componenti.	
	Il consiglio direttivo potrà riunirsi telematicamente.	
	Esso delibera a maggioranza dei presenti.	



	Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione non espressamente de-	
	mandati all'Assemblea;	
	- elegge nel suo seno uno o più referenti per ciascuna pro-	
	vincia regionale o libero consorzio di Comuni.	
	I referenti provinciali hanno il compito di organizzare	
	l'attività politica a livello territoriale e ne sono re-	
	sponsabili di fronte al Presidente, al Consiglio e	
	all'Assemblea;	
	-redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'at-	
	tività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preven-	
	tivo.	
	Il consiglio direttivo dura in carica per un triennio e i	
	suoi componenti possono essere rieletti senza limitazioni.	
	Art.19) Ufficio politico. Fanno parte di diritto dell'Uffi-	
	cio politico il Presidente e i referenti provinciali	
	dell'associazione. L'Ufficio politico è presieduto dal Pre-	
	sidente dell'associazione. Fa parte dell'Ufficio politico	
	il Segretario tesoriere, con voto consultivo.	
	Fa parte altresì dell'Ufficio politico il Coordinatore del	
	settore giovanile.	
	In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio di-	
	rettivo salvo ratifica dello stesso.	
	L'ufficio politico cura l'indirizzo politico dell'associazio-	
	ne e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.	

Art.20) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo, l'Ufficio politico e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e l'Ufficio politico, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.21) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;

b. contributi di privati,

c. eredità, donazioni e legati;

d. altre entrate compatibili con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art.22) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo sulla base di un preliminare predisposto dall'Ufficio politico ed è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

È ritenuto non necessario il rendiconto laddove le entrate e le uscite non raggiungano un livello oggettivamente apprezzabile.

Art.23) L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art . 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

